



Comune di Pietrasanta Città d'arte • Città nobile dal 1841

Provincia di Lucca

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269), del D.M. LL.PP. 07/06/1999, delle Deliberazioni G.R.T. n. 265/2009, e n. 420/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 03/05/2012 è indetto

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012

SI RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente bando e per i successivi quaranta giorni, ossia entro e non oltre la data del 29 giugno 2012, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, dal momento che tale risorse siano divenute contabilmente disponibili e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, per la liquidazione dei contributi non finanziati dalle risorse del Fondo Nazionale ripartite dalla Regione Toscana, secondo tempi, procedure e modalità indicate dal presente bando.

Art. 1 - Requisiti di ammissione e condizioni per l'ammissibilità.

Sono accolte le domande dei soggetti che, alla data di pubblicazione del Bando posseggano:

a-cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea. Il cittadino di altro Stato è ammesso a condizione che risulti in possesso di certificato storico di residenza dal quale si evidenzia la residenza, da almeno 10 anni, nel territorio nazionale oppure residenza, da almeno cinque anni, nella medesima regione;

(Articolo 11, comma 13, del D.L. n. 112/2008 convertito, con modifiche, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 – Deliberazione G.R.T. n. 265/2010)

b - residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

c - si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. In tali condizioni devono trovarsi anche tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, (art. 5, 5° comma, L.R.T. n. 96/96 e sue modificazioni)

vale a dire:

non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Pietrasanta o nei Comuni limitrofi.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella "A" allegata alla L.R. n. 96/96;

d- non siano titolari, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore

catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alle tabelle di seguito riportate con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale, risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove previsto) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Per il Comune di Pietrasanta tale valore medio è di € 90,33

<i>Componenti nucleo familiare</i>	<i>Vani catastali</i>
1	3
2	4
3	4,50

<i>Componenti nucleo familiare</i>	<i>Vani catastali</i>
4	5
5	6
6 ed oltre	7

e-non siano titolari, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di quote di proprietà su alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui relativo valore catastale sia uguale o maggiore ad 1/3 di quello di cui alla lett. A) del presente punto.

f-non siano titolari, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo o quote di essi sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale sia uguale o maggiore della metà di quello di cui alla lett. A) del presente articolo.

g- siano titolari di un **regolare contratto di locazione ad uso abitativo**, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della firma, **regolarmente registrato o depositato** per la registrazione **ed in regola con le registrazioni annuali**, riferito all'alloggio, di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1(*abitazioni di tipo signorile*); A/8 (*abitazioni in villa*) e A/9 (*castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici*), adibito ad abitazione principale, in cui hanno la residenza;

h- presentino certificazione ISE/ISEE, in corso di validità. Il valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, desumibile da tale certificazione non dovrà comunque essere superiore ad € 27.614,006 .

i- presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*), valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 12.493,78*) per l'anno 2012. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 12.493,78*) e l'importo di € 27.614,006. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a €15.320,00 (*limite per l'accesso agli alloggi di e.r.p. stabilito con Deliberazione G.R.T. n. 628/2009*)

SPECIFICHE

§) Il contributo Statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo;

§) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella di effettiva abitazione, da parte del nucleo assegnatario, purché nel rispetto di tempi e modalità di cui alla vigente normativa in materia;

§) non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite;

§) ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della legge 431/98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla legge 12.11.2004 n. 269 e della Determinazione Dirigenziale n.

1024/2011, i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- a) Nel caso di contributo uguale o superiore all'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo, o parte di esso, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto;
- b) Nel caso di contributo minore dell'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità maturata, mediante la sospensione della procedura di sfratto di almeno un anno. Il locatore rimane creditore, nei confronti del conduttore, del debito non compensato dal contributo e dovrà sottoscrivere apposito impegno a non attivare le procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.

- In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato; ***I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio.***

Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare.
- 2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
- 3) L'erogazione del contributo sul Fondo Nazionale ripartito dalla Regione Toscana a soggetti che dichiarano "**ISE zero**", è possibile soltanto in presenza di certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte del Servizio Sociale del Comune oppure certificazione a firma dell'Ente o associazione che presta assistenza, o auto-dichiarazione rilasciata, oltre che dal richiedente, dal soggetto che presta l'aiuto economico. Nella fascia di "**ISE zero**" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE **pari a zero**, ovvero che hanno un ISE **inferiore** al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. (*Deliberazione G.C. n. 65/2011*)
- 4) Il canone di locazione da assumere a riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e spese condominiali.
- 5) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento di divorzio o di separazione legale. La semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare. Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone, rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
- soggetti disabili (*soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi*);
- minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);
- numero di nuclei familiari che risiedono nell'alloggio;

con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU (*la superficie di riferimento per il calcolo della TARSU è misurata ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507*);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO)
- presenza di morosità (SI/NO)

- tipo di contratto registrato;

Art. 4 - Determinazione della situazione economica

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità (*tali certificazioni hanno validità annuale*).

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevata una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa, per modifiche intervenute successivamente, da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta, il Comune provvederà a richiedere certificazione ISE/ISEE aggiornata concedendo un termine **di giorni 15** dal ricevimento della raccomandata a.r. In mancanza della presentazione nei termini, di quanto richiesto, la domanda **non sarà accolta** per presentazione di certificazione ISE/ISEE non rispondente al nucleo familiare dichiarato in domanda e comunque non rispondente a quanto previsto dal bando di concorso al presente articolo.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, ove previsto, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando, così come indicato nel modulo di domanda.

Nel caso di ISE zero, così come definita al precedente articolo 2, punto 3 del presente bando di concorso, dovrà essere compilata, dal soggetto privato che presta l'aiuto economico, l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva (*modello 2*) allegata al modulo di domanda. Se il sostegno economico è ricevuto da enti, diversi dal Comune di Pietrasanta, deve essere allegata apposita certificazione rilasciata dall'ente prestante il sostegno ed attestante gli aiuti economici. In presenza delle condizioni di morosità cui al successivo articolo 12, dovrà essere presentata la prevista auto-dichiarazione sulla scorta del modello allegata al modulo di domanda.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

Art. 6 – Determinazione del reddito, collocazione dei soggetti nelle rispettive fasce e percentuali di incidenza canone/reddito

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultanti da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

Sono collocati nella fascia A) i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di € 12.493,78 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S.*) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella fascia B) i soggetti il cui valore ISE sia superiore ad € 12.493,78 e non superiore ad € 27.614,006 e per i quali il valore ISEE non sia superiore al limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (€ 15.320,00). Per tali soggetti l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere inferiore al 24%.

Art. 7 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai Comuni avverrà nei tempi e modi indicati dalla Regione Toscana. Le risorse che l'Amministrazione Comunale deciderà di impegnare per le finalità di cui al presente Bando di concorso, saranno rese effettivamente disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l'importo definitivo delle risorse assegnate al Comune.

Art. 8 – Articolazione delle graduatorie, priorità

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione e rientranti nelle condizioni di cui al precedente art. 1 sono collocati nelle graduatorie comunali distinti, nell'ordine, in fascia A) e fascia B).

Nell'ambito delle fasce A) e B), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*), in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

Art. 9 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì, alla collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza, con le modalità di cui al presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede all'adozione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art. 8. Tale elenco provvisorio è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Della provvisoria collocazione in tale elenco sarà data comunicazione agli interessati che potranno presentare opposizione nei termini di gg. 15 dalla data di pubblicazione della stessa. Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per le opposizioni, l'elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo, unitamente alle opposizioni presentate, corredate delle relative domande, sarà inviato alla Commissione di cui all'articolo 8 della L.R.T. n. 96/96, che decide sui ricorsi e formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti, che ordinati per fascia A) e fascia B), abbiano la stessa incidenza canone/ISE.

La pubblicazione della graduatoria definitiva come quella dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo, è effettuata nel rispetto del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riservatezza dei dati.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria ha validità per l'anno 2012.

Art. 11 – Entità del contributo

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed **al netto degli oneri accessori**, sul valore ISE così come indicato all'art. 1, lett. e) del presente bando, ed è così calcolato:

- a. Per i nuclei con valore ISE **non superiore a € 12.493,78** (*importo di due pensioni minime I.N.P.S*) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il **14%** dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di **€ 3.100,00 annui**. Tali soggetti sono collocati in **fascia A**;
- b. Per i nuclei, aventi valore ISEE rientrante nel limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, (*determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella "A" della L.R. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni – ad oggi € 15.320,00*), e valore ISE **superiore a € 12.493,78** (*importo di due pensioni minime I.N.P.S*), ed inferiore o uguale ad **€ 27.614,006** il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il **24%** del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di **€ 2.325,00 annui**. Tali soggetti sono collocati in **fascia B**.

I contributi di cui al presente articolo saranno liquidati con le modalità indicate nel successivo art. 12.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. A tal fine le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle uguali o superiori si considerano mese intero.

Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2012 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

Art. 12 – Modalità di liquidazione del contributo

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse ripartite ed assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie come indicato al precedente art. 7 del presente bando, provvede alla **liquidazione del contributo agli aventi diritto, in una unica soluzione e** previa presentazione, da parte degli interessati, della documentazione più sotto indicata, nel seguente ordine e fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

- 1) Liquidazione dei contributi spettanti, fino ad esaurimento dell'importo erogato dalla Regione Toscana, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria definitiva dei concorrenti ammessi
- 2) Liquidazione dei contributi, o parte di essi, secondo l'ordine di collocazione di tutti i concorrenti ammessi non soddisfatti dalle risorse di cui al precedente punto 1;

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse proprie messe a disposizione non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la possibilità di provvedere alla liquidazione dei contributi, rimasti esclusi dal finanziamento regionale, in quota percentuale in relazione all'importo disponibile.

Ferma restando, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dall'ordine di graduatoria conseguito, l'impossibilità di utilizzare le risorse trasferite dalla Regione Toscana per la liquidazione di contributi ai soggetti ammessi ai sensi del precedente punto 4 dell'articolo 2, tutti i contributi eventualmente non rientranti nella liquidazione di cui al precedente punto 1) saranno liquidati in eguale quota parte applicando la formula sotto riportata:

$$\circ \text{ Cdl} = \text{ contributo da liquidare} = (\text{Cs} \times \text{P});$$

dove:

- **Cs** = contributo spettante
- **P** = percentuale = $(\text{Id} : \text{In}) \times 100$;
- **Id** = importo disponibile (risorse comunali eventualmente sommate a parte del finanziamento regionale determinato con le modalità di cui precedente punto 1);
- **In** = importo necessario.

I concorrenti, prima della liquidazione del contributo nell'ordine sopra indicato, dovranno presentare, pena l'esclusione dal contributo stesso:

- dichiarazione attestante il possesso delle condizioni di cui all'articolo 1 lettere a) e b) e punto 2 del presente bando;
- dichiarazione attestante l'avvenuta registrazione del contratto di locazione ivi compresa la relativa registrazione annuale.

Il contributo verrà liquidato, relativamente al periodo di possesso delle suddette condizioni, per le mensilità pagate e documentate con le modalità più sotto elencate.

La perdita della condizione di cui all'articolo 1, punto 4) del presente bando, comporta la decadenza dall'intero contributo. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di:

- 1) Mancanza, comunque accertata, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;**
- 2) Errori di calcolo, comunque accertati, del contributo spettante e/o della incidenza canone ISE;**

Per tali casi l'eventuale esclusione dall'erogazione del contributo, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti ed informandolo dell'eventuale esclusione. La modifica dell'importo del contributo sarà comunicata all'interessato, concedendo il termine per l'opposizione, solamente se di importo significativo. La diversa posizione di graduatoria sarà comunicata all'interessato solo se significativamente rilevante sull'importo del contributo spettante, altrimenti sarà proceduto d'Ufficio.

Ai sensi della circolare n. 1/2006 trasmessa dalla Regione Toscana nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;**
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede, d'ufficio, al ricalcolo del contributo spettante e alla nuova collocazione in graduatoria, informando l'interessato.**

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente bando.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Le **ricevute di pagamento** del canone di locazione relative al periodo precedente la data di liquidazione del contributo dovranno contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua (*conduttore*) e riceve (*locatore*) il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Ciascuna ricevuta deve far riferimento al corrispondente periodo di pagamento del canone così come risulta dal contratto di locazione.

Art. 1199 del C.C. "il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore". Vi è quindi l'obbligo, per il locatore che riceve il pagamento, di rilascio della ricevuta. Tale obbligo sussiste comunque sia stato effettuato il pagamento con bonifico bancario, con assegno o in contanti. Ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 le ricevute mensili di pagamento del canone di locazione di importo superiore ad € 77,47 devono essere rilasciate in bollo da € 1,81. L'obbligo di applicazione è del locatore che la emette il costo (€ 1,81) è invece in capo al conduttore.

In presenza di condizioni di morosità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, punto 5 del presente bando, il contributo, o parte di esso, sarà erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della seguente documentazione:

1. Nel caso in cui l'importo del contributo sia pari o maggiore della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera a*), auto-dichiarazione, sottoscritta dal locatore, che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità stessa e conseguente rinuncia ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso.
2. Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera b*), auto-dichiarazione, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito rimasto pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.

Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso delegata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta, nei termini indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente bando di concorso.

Art. 13 Casi Particolari

In caso di decesso del richiedente, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, di cui al precedente articolo 12, è assegnato agli eredi.

La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere prodotta entro i termini per la presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 12 lettera a). Tali termini, coincidenti con quelli di presentazione della documentazione necessaria alla riscossione del contributo di cui al precedente articolo 12, saranno espressamente comunicati a tutti i collocati in graduatoria nella richiesta a ciascuno inviata. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese. In caso di decesso del richiedente il contributo, avvenuto successivamente alla presentazione della documentazione di cui al precedente articolo 12, gli eredi aventi titolo possono avanzare comunque richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data del decesso, ulteriori richieste saranno inevase.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato anche tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 14 – Termini di presentazione delle domande

Per l'accesso ai contributi da erogare per il periodo 01.01.2012- 31.12.2012 il termine per la presentazione delle domande è fissato in **quaranta giorni** a far data dalla data di pubblicazione, all'Albo Pretorio, del presente bando di concorso: dal 21/05/2012, sino al **29 giugno 2012**.

Art. 15 – Distribuzione, raccolta e modo di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, distribuite presso l'Ufficio Casa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie a stabilire il possesso o meno dei necessari requisiti e condizioni per la partecipazione, l'importo ISE/ISEE per la collocazione nelle relative fasce di reddito, l'importo della locazione, i dati identificativi del contratto di locazione, il nucleo familiare ed il codice fiscale del richiedente.

Le istanze, debitamente sottoscritte e compilate in ogni loro parte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, l'eventuale indicazione del codice IBAN qualora si intenda richiedere l'accredito del contributo spettante o, in caso si intenda delegare la riscossione, indicare la persona delegata.

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata e/o pervenire **esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune** entro i termini di cui al precedente art. 14. Per la valutazione dei termini di presentazione della domanda **non fa fede il timbro postale di invio**.

Copia del bando e del modello di domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet del Comune www.comune.pietrasanta.it – Gare e appalti

Art. 16 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 17 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e successive modifiche ed ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione nonché alla Deliberazione G.R.T. n. 265/2009.

Dalla sede Comunale 21 maggio 2012

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Loreta Polidori